

partners

Renato Meneghini - dott. commercialista

Luisa Moroso - consulente del lavoro

associati

Enrico Povolo - dott. commercialista

Marco Giaretta - dott. commercialista

Giacomo Prandina - dott. commercialista

Vicenza, 5 Gennaio 2011

INFORMATIVA N. 1 - 2011: NUOVI ELENCHI CLIENTI E FORNITORI

Al fine di contrastare l'evasione fiscale e le frodi in materia di IVA, il D.L. n. 78/2010 (Manovra Estiva) ha introdotto l'obbligo di **comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a euro 3.000.**

Con il Provvedimento 22.12.2010, sono stati chiariti i termini e le condizioni di applicazione di tale obbligo.

INDICAZIONI OPERATIVE URGENTI

In relazione a questo nuovo e gravoso adempimento, e a quanto sarà detto di seguito, **invitiamo tutti i Clienti, a partire dal 1 GENNAIO 2011, a PRENDERSI NOTA DEL CODICE FISCALE DEI SOGGETTI PRIVATI verso i quali:**

- **emettono FATTURE con imponibile superiore a 3.000 euro;**
- **emettono RICEVUTE FISCALI o SCONTRINI di importo unitario superiore a 3.600; nel caso di vendite con scontrino di acconto (ad esempio euro 1.000) e scontrino di saldo (ad esempio euro 3.000), anche se i due scontrini sono di importo inferiore a 3.600, l'operazione nel suo complesso (1.000 + 3.000 = 4.000 euro) supera il limite e il codice fiscale del Cliente va preso. In quest'ultimo caso, consigliamo ai Clienti di emettere SEMPRE LA FATTURA CON ANNESSO SCONTRINO, qualora l'importo dello scontrino sia superiore a 3.600 euro, in modo che non sfugga l'indicazione del codice fiscale del soggetto privato.**

DISPOSIZIONI TRANSITORIE - SOLO PER L'ANNO 2010

COMUNICAZIONI RELATIVE AL 2010

Il provvedimento in essere **si applica retroattivamente già dall'annualità 2010**, anche se con alcune mitigazioni; esiste, infatti, una norma di carattere transitorio secondo la quale, **per il solo anno 2010 la comunicazione va effettuata:**

- **entro il 31.10.2011;**
- **solo per operazioni documentate da fattura;**
- **solo per importi superiori a euro 25.000.**

DISPOSIZIONI A REGIME - DALL'ANNO 2011 IN POI

SOGGETTI OBBLIGATI

Il nuovo obbligo riguarda **tutti i soggetti passivi IVA (imprese e lavoratori autonomi)**.

OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE

La comunicazione va effettuata relativamente alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute:

- rilevanti ai fini IVA;
- documentate da fattura ovvero scontrino - ricevuta fiscale;
- i cui corrispettivi dovuti sono di importo pari o superiore a euro 3.000 (vedi più avanti "Individuazione del limite dei corrispettivi").

OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA

L'adempimento si estende, quindi, alle seguenti categorie:

OPERAZIONI IMPONIBILI (ANCHE VERSO PRIVATI);

OPERAZIONI NON IMPONIBILI (ANCHE VERSO PRIVATI);

OPERAZIONI ESENTI (ANCHE VERSO PRIVATI).

Sono ESPRESSAMENTE ESCLUSE:

- **LE IMPORTAZIONI;**
- **LE ESPORTAZIONI** (art. 8, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 633/72);
- **LE OPERAZIONI NEI CONFRONTI DEI PAESI BLACK LIST;**
- le operazioni già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria ex art. 7, DPR n. 605/73 (ad esempio, fornitura di energia elettrica, servizi di telefonia, contratti di assicurazione).

In fase di prima applicazione dell'adempimento in esame sono escluse dalla comunicazione le operazioni rilevanti ai fini IVA documentate da scontrino e ricevuta fiscale effettuate fino al 30.4.2011.

Di conseguenza la comunicazione relativa al 2011 includerà:

- le operazioni effettuate fino al 30.4.2011 solo se documentate da fattura;
- le operazioni effettuate dall'1.5.2011 documentate da fattura - scontrino - ricevuta fiscale.

INDIVIDUAZIONE DEL LIMITE DI CORRISPETTIVI

Il limite dei corrispettivi, stabilito per ogni operazione:

- **è di euro 3.000 al netto dell'IVA per le operazioni documentate da fattura;**
- **è elevato ad euro 3.600, al lordo dell'IVA, per le operazioni documentate da scontrino e ricevuta fiscale** e per le operazioni per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura.

È inoltre previsto che, se, nello stesso anno e con lo stesso soggetto:

- sono stipulati più contratti o fatte più operazioni sotto al limite di corrispettivo suddetto ma che siano tra loro "collegate", il limite di corrispettivo va calcolato considerando l'ammontare complessivo previsto per tutti i contratti o operazioni.

ESEMPIO

Si deve fatturare un'operazione di vendita nel corso del 2011 per euro 10.000 + IVA alla "Mario Rossi Spa" e ci si accorda con il compratore di fare 4 fatture di euro 2.500 + IVA.

Nel 2011 vi sono pertanto quattro fatture di euro 2.500 + IVA nei confronti della "Mario Rossi Spa"; ognuna delle fatture è al di sotto del limite dei 3.000 euro, però, trattandosi di un unico contratto, l'operazione è da intendersi di euro 10.000 + IVA e pertanto va comunicata.

È altresì stabilito che per i **contratti di appalto, somministrazione e fornitura** la comunicazione va effettuata qualora i **corrispettivi complessivamente dovuti nell'anno solare** siano di importo pari o superiore al predetto limite.

DATI DA RIPORTARE NELLA COMUNICAZIONE

Nella comunicazione in esame devono essere riportati i seguenti dati:

- **anno di riferimento;**
- **partita IVA o, in mancanza, codice fiscale dell'acquirente.**
- per i soggetti non residenti privi di codice fiscale:
 - cognome, nome, luogo, data di nascita, sesso e domicilio fiscale, se persone fisiche;
 - denominazione, ragione sociale, domicilio fiscale se soggetti diversi da persone fisiche.
- per le società e associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi previsti con riferimento alle persone fisiche per almeno uno dei soggetti che ne hanno la rappresentanza;
- **i corrispettivi dovuti, nonché l'IVA applicata e l'indicazione che si tratta di operazioni non imponibili o esenti.**

NOTA BENE!!!

PER LE OPERAZIONI DOCUMENTATE DA SCONTRINO - RICEVUTA FISCALE, NEL CASO DI EMISSIONE DI SCONTRINI O RICEVUTE FISCALI DI IMPORTO UGUALE O SUPERIORE AD EURO 3.600, L'ACQUIRENTE, ANCHE SE PRIVATO, DEVE FORNIRE AL VENDITORE IL SUO CODICE FISCALE.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione in esame va presentata **entro il 30 aprile dell'anno successivo** a quello di riferimento.

Per l'individuazione delle operazioni da considerare al fine dell'inclusione delle stesse nella comunicazione è necessario avere riguardo al momento di registrazione dell'operazione sui registri IVA, ovvero, in mancanza, al momento in cui l'operazione è considerata effettuata ai sensi dell'art. 6, DPR n. 633/72 (consegna o spedizione per i beni mobili, pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi, ecc.).

MODALITÀ DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione va trasmessa **esclusivamente in via telematica.**

REGIME SANZIONATORIO

Si rammenta che, in caso di **omessa comunicazione ovvero di comunicazione con dati incompleti o non veritieri** è applicabile la **sanzione da euro 258 a euro 2.065** prevista dall'art. 11, comma 1, D. Lgs. n. 471/97.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Renato Meneghini Enrico Povolo Marco Giaretta Giacomo Prandina